

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Alpignano in data 29/01/2008.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Alpignano, Pianezza, Druento, Venaria Reale, Valdellatorre, Givoletto e nella sede dell'ATC di Torino in data 29/06/2010, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Alpignano in data 29/01/2008 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
 Franco Gamba

Comune di Aglie' (Torino)

Deliberazione C.C. n. 39 del 21-06-2010 - L.R. 56/77 e s.m.i., artt. 39-41 bis, L. 457/78 artt. 28-30: Approvazione del progetto di Piano di Recupero di libera iniziativa promosso dalla Soc. CERIM Multiservice srl e dai Sigg. Paglia Gian Carlo, Paglia Maria Luisa, Paglia Patrizia in via Duchessa Isabella - Area di P.R.G.C. "CS".

IL CONSIGLIO COMUNALE
 (omissis)
Delibera

1. di approvare il progetto di Piano di Recupero di iniziativa privata ai sensi degli artt. 39, 41 bis e 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i. L. 457/1978 artt. 28 - 30. immobili siti in via Duchessa Isabella (N.C.T. .F. XXVI nn. 131-139-140-394) proposto dalla Società CERIM Multiservice S.r.l. con sede in Agliè e dei Signori Gian Carlo Paglia, Maria Luisa Paglia, Patrizia Paglia (omissis), costituito dai seguenti elaborati a firma dell'Arch. Gian Carlo Paglia dello Studio Associato Architetti Paglia con sede in Agliè (TO) - Via per Cuceglio, 5:

A Relazione Illustrativa

B Relazione Finanziaria

C Norme Specifiche di Attuazione

D Schema di Convenzione

E Documentazione Impatto Acustico

1 Inquadramento Urbanistico

2 Documentazione dello stato di fatto

3 Schema insediativo di progetto

4a Progetto alla scala edilizia: planimetrie

4b Progetto alla scala edilizia: prospetti e sezioni

4c Progetto alla scala edilizia: immagini virtuali

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., il Piano di Recupero assumerà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte della presente deliberazione di approvazione.

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizi Tecnico ad intervenire alla stipula della Convenzione con la Società CERIM Multiservice S.r.l. con sede in Agliè e dei Signori Gian Carlo Paglia, Maria Luisa Paglia, Patrizia Paglia (omissis), o loro successori o aventi causa intervenuti successivamente alla data odierna e prima della sottoscrizione dell'atto, e di autorizzare il Responsabile e l'ufficiale rogante ad apportare alla convenzione ora approvata, ove occorra, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari ritenute opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.

(omissis)

Agliè, 12 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio
 Fabrizio Truffa Giachet

Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21.06.2010: Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche al testo vigente per l'abolizione della Commissione Edilizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 (omissis)
Delibera

1. Di abolire l'istituto della Commissione Edilizia comunale, abolizione permessa dall'art. 9 della L.R. n. 20 del 14/07/2009.

2. Di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio comunale vigente attraverso la soppressione dei seguenti articoli:

- art. 2 – formazione della Commissione Edilizia;

- art. 3 – attribuzioni della Commissione Edilizia;

- art. 4 – funzionamento della Commissione Edilizia.

(omissis)

Comune di Bardonecchia (Torino)

Decreto di espropriazione n. 5 - Riqualficazione del piazzale e realizzazione di parcheggi di attestamento agli impianti di gara della Fr. Melezet in Comune di Bardonecchia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 (omissis)
decreta

Titolo I – Decreto di esproprio

A favore del Comune di Bardonecchia con sede in P.zza De Gasperi, 1 Bardonecchia (omissis) viene autorizzata l'espropriazione ad ogni effetto di legge dei beni immobili siti in Comune di Bardonecchia di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato B – colonna "Particelle in esproprio" facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto. (omissis)

Bardonecchia, 22 giugno 2010

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Luca Nervo

Comune di Cavour (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/09 - Sdemanializzazione di reliquato stradale giacente sulla strada vicinale detta Vecchia di Pinerolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

Di procedere alla sdemanializzazione del sottoelencato tratto di sedime stradale che da parecchio tempo non riveste più interesse per la collettività e precisamente: tratto di sedime stradale giacente sulla strada vicinale detta Vecchia di Pinerolo.

Comune di Cerano (Novara)

Declassamento della strada di circonvallazione della Brughiera di Sopra, da strada vicinale a strada privata.

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

Delibera

1) Di confermare l'approvazione del declassamento della "Strada Vicinale di Circonvallazione della Brughiera di Sopra" a "Strada Privata di Circonvallazione della Brughiera di Sopra", per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto.

2) Di inviare la presente Deliberazione alla Regione Piemonte, che provvederà alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; il provvedimento di declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime palese;

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Comune di Chivasso (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18-06-2010 - Approvazione della Variante del Piano per Insediamenti produttivi (P.I.P.) dell'area 5.10 del vigente P.R.G.C. (AREA P.I.S.) ai sensi dell'art. 40 commi 1-2-3 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha deliberato

1. Di approvare in via definitiva la variante del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) dell'area 5.10 del vigente P.R.G.C. (Area P.I.S.) ai sensi dell'art. 40 commi 1-2-3 della L.R. n. 56/77 e s.m.e i.

2. Di approvare le controdeduzioni predisposte dall'Area Edilizia e Territorio in data 24/05/2010 a seguito dell'osservazione pervenuta a seguito di adozione del Progetto Preliminare della Variante del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) dell'area 5.10 del vigente P.R.G.C. (Area P.I.S.) ai sensi dell'art. 40 commi 1-2-3 della L.R. n. 56/77 e s.m.e i. di cui a deliberazione del C.C. n. 2 del 15/02/2010 regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Chivasso per 30 gg.

consecutivi a far data dal 04/03/2010 al 02/04/2010;

3. Di dare atto che il progetto predisposto del tecnico incaricato, arch. Luca Colombatto è composto dai seguenti elaborati tecnici, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale:

- Elab. 0 Relazione Illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione

- Tav. 1 Estratto di Tav 1 e Tav 2 del vigente P.R.G.C. con planimetria di PIP attuale e di variante

- Tav. 2 Carta dei Vincoli ed uso del territorio stato attuale e di progetto

- Tav. 3 Planimetria di Variante del PIP approvata con deliberazione C.C. n. 18 del 15/04/2005

- Tav. 4 Planimetria di Variante del P.I.P.

- Tav. 5 Planimetria di Variante del P.I.P. su base catastale. Di incaricare il Dirigente Area Edilizia e Territorio delle incombenze derivanti dall'approvazione del presente atto quale responsabile di Procedimento.

Il Sindaco

Bruno Matola

Comune di Cortandone (Asti)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 20/04/2009 - Esame ed approvazione Regolamento Edilizio Comunale.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Regolamento è composto da: n. 70 articoli, n. 9 modelli allegati e n. 3 appendici.

3) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691;

4) di dare atto che la presente deliberazione, diventa esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Cumiana (Torino)

Asta pubblica per vendita aree comunali.

Il Comune di Cumiana avente sede in Piazza Martiri 3 Aprile n. 3 a Cumiana, Telefono 011 9059001 – 9058968, Fax 011 9050735 indice asta pubblica per la vendita di aree di proprietà comunale.

Lotto n. 1 area edificabile in località strada Ruata Lombarda, prezzo a base d'asta €. 200.000,00;

Lotto n. 2 area edificabile in Via Brigate Alpine, prezzo a base d'asta €. 200.000,00

Lotto n. 3 area in Via Provinciale – zona Bivio, prezzo a base d'asta €. 16.730,00

La vendita è effettuata per singoli lotti distinti e separati. L'asta pubblica sarà esperita con il metodo di cui all'art. 73 lett. C) e dell'art. 76 commi 1-2-3 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 con offerte solo in aumento.

Termine di presentazione offerte: 01 settembre 2010 ore 12.30

Giorno della gara: 02 settembre 2010 alle ore 9,30.

Il Bando di gara e gli allegati sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale www.comune.cumiana.to.it.

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Maletto

Comune di Fossano (Cuneo)

Bando per l'assegnazione di posti fissi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del lunedì mattina in piazza Dompè'.

E' indetto il bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi, con concessione decennale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 114/98, nel mercato settimanale del lunedì mattina in Piazza Dompè appartenenti ai settori alimentari e non alimentari come di seguito individuati:

<i>N. posteggio</i>	<i>settore merceologico</i>	<i>dimensioni</i>
7	non alimentari	8 x 4
8	non alimentari	8 x 4
9	pesce fresco	8 x 4
10	dolciumi	8 x 4

1 - Termine per la presentazione delle domande.

Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio dovranno essere trasmesse in competente bollo, esclusivamente a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro il trentesimo giorno decorrente dal successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero dal 16/07/2010 al 14/08/2010. Qualora l'ultimo giorno di presentazione cada di sabato o domenica il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le domande pervenute oltre tale temine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Fossano e redatte sui modelli appositamente predisposti, disponibili presso il Comune di Fossano o sul sito internet www.comune.fossano.cn.it e corredate dalla eventuale documentazione richiesta.

2 – Presentazione delle domande.

Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto la loro responsabilità, i seguenti dati:

1. *se impresa individuale:* generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; *se società:* denominazione ragione sociale, sede legale, partita Iva, nominativo del legale rappresentante con le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza;

2. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando

3. Dovranno inoltre essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- il possesso dei requisiti di idoneità morale prevista dall'art. 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
- i dati relativi a tutte le eventuali autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute;
- i dati relativi all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio.

Nell'ambito della presente procedura concorsuale, non è ammessa la richiesta di più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità e dovrà essere allegata copia fotostatica di documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

3 – Criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni saranno assegnate secondo i seguenti criteri di priorità, formando una graduatoria per ogni singolo settore merceologico:

per i posteggi n. 9 e 10 di nuova istituzione:

1. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.
2. a parità delle condizioni di cui al precedente punto 1, la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine,
3. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo,
4. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi.

Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale da più tempo e per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

4 – Cause di esclusione.

Sono considerate irricevibili e quindi non ammesse alla procedura concorsuale le domande:

- pervenute fuori dai termini indicati nel presente bando;
- in cui uno degli elementi identificativi del richiedente risultino illeggibili o non identificabili;
- prive delle firme del richiedente.

5 – Modalità di assegnazione.

Gli operatori risultanti vincitori dalla graduatoria, saranno convocati dal competente ufficio comunale per ottenere l'assegnazione definitiva del posteggio in base alla scelta operata tra i posteggi disponibili.

Non si potrà procedere alla cessione del ramo d'azienda relativo alla nuova autorizzazione se non dopo aver occupato il posteggio assegnato per un minimo di quattro volte.

Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente nor-

mativa statale, regionale e comunale di cui al vigente regolamento per le aree mercatali.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, si conclude entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Fossano, 22 giugno 2010

Il Segretario Generale

Laura Fenoglio

Comune di Fossano (Cuneo)

Bando per l'assegnazione di posteggi singoli per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il martedì pomeriggio in località Loreto.

E' indetto il bando pubblico per l'assegnazione di posteggi singoli, con concessione decennale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del D.Lgs 114/98, il martedì pomeriggio in Località Loreto appartenenti al settore alimentare come di seguito individuati:

N. Posteggio	settore mercoledì	dimensioni
1	alimentari	8 x 4
2	alimentari	8 x 4
3	alimentari	8 x 4

1 - Termine per la presentazione delle domande.

Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio dovranno essere trasmesse in competente bollo, esclusivamente a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro il trentesimo giorno decorrente dal successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero dal 16/07/2010 al 14/08/2010. Qualora l'ultimo giorno di presentazione cada di sabato o domenica il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Fossano e redatte sui modelli appositamente predisposti, disponibili presso il Comune di Fossano o sul sito internet www.comune.fossano.cn.it e corredate dalla eventuale documentazione richiesta.

2 - Presentazione delle domande.

Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto la loro responsabilità, i seguenti dati:

1. *se impresa individuale*: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; *se società*: denominazione ragione sociale, sede legale, partita Iva, nominativo del legale rappresentante con le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza;

2. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando

3. Dovranno inoltre essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- il possesso dei requisiti di idoneità morale prevista dall'art. 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;

- i dati relativi a tutte le eventuali autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute;

- i dati relativi all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio.

Nell'ambito della presente procedura concorsuale, non è ammessa la richiesta di più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità e dovrà essere allegata copia fotostatica di documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

3 - Criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni saranno assegnate secondo i seguenti criteri di priorità,:

1. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

2. a parità delle condizioni di cui al precedente punto 1, la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine,

3. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo,

4. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi.

Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più lontana.

4 - Cause di esclusione.

Sono considerate irricevibili e quindi non ammesse alla procedura concorsuale le domande:

- pervenute fuori dai termini indicati nel presente bando;

- in cui uno degli elementi identificativi del richiedente risultino illeggibili o non identificabili;

- prive delle firme del richiedente.

5 - Modalità di assegnazione.

Gli operatori risultanti vincitori dalla graduatoria, saranno convocati dal competente ufficio comunale per ottenere l'assegnazione definitiva del posteggio in base alla scelta operata tra i posteggi disponibili.

Non si potrà procedere alla cessione del ramo d'azienda relativo alla nuova autorizzazione se non dopo aver occupato il posteggio assegnato per un minimo di quattro volte.

Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente normativa statale, regionale e comunale di cui al vigente regolamento per le aree mercatali.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, si conclude entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Fossano, 22 giugno 2010

Il Segretario Generale

Laura Fenoglio

Comune di Issiglio (Torino)

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17-04-2010, con oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio Comunale".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1. di approvare la seguente modifica del testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

A) ai commi 2.-3.-5.-6.-8. dell'art. 2 la parola "consiglio" viene sostituita con le parole "competente organo" e, soltanto nel comma 2, la parola "eletti" viene sostituita con la parola "nominati";

B) l'attuale testo del comma 1. dell'art. 3 viene sostituito dal seguente:

"1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, il rilascio di permessi di costruire cimiteriali per la realizzazione e/o modifica di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati";

C) l'attuale testo del comma 3. dell'art. 3 viene sostituito dal seguente:

"3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, il Responsabile del servizio e/o del Procedimento, la Giunta ed il Consiglio comunale – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di costruzione;

f) interpretazione, applicazione ed eventuale modificazioni del presente Regolamento e del Piano Regolatore Generale;

g) richiesta di proroga;

h) conformità delle Denunce di Inizio Attività alla normativa vigente;

i) opere pubbliche";

D) l'attuale testo del comma 3. dell'art. 16 viene sostituito dal seguente:

"3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada".

2. di dichiarare la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvate con la presente deliberazione, conformi al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3. la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

4. l'invio della presente deliberazione alla Giunta Regionale.

Il Segretario Comunale
Fernando Baglivo

Comune di Novara

Alienazione dell'immobile comunale denominato Casa Rognoni.

Si informa che il Comune di Novara, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 32 del 28/06/2010, ha indetto un'Asta pubblica – 2° Esperimento - con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, per l'alienazione in blocco della porzione immobiliare a destinazione residenziale facente parte del più ampio complesso denominato "Casa Rognoni" situato in Via Canobio n. 14.

La porzione immobiliare in questione comprende undici distinte unità immobiliari ed un magazzino, localizzati su più piani.

L'edificio di cui la porzione immobiliare oggetto di vendita fa parte è gravato da vincolo storico-artistico imposto in data 31/1/1970 dal Ministro della Pubblica Istruzione; in data 27/3/2007 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha confermato che l'edificio riveste interesse culturale di cui agli artt. 10.12 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ed ii. Pertanto il trasferimento della porzione immobiliare è sottoposto all'eventuale esercizio del *diritto di prelazione* da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o degli enti pubblici territoriali, a norma degli artt. 59, 60 e seguenti del citato D. Lgs. n. 42/2004.

L'importo a base d'asta è pari a *Euro 1.858.800,00* (euro unmilioneottocentocinquantottomilaottocento/00).

Gli interessati potranno presentare offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. Le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità previste dal bando di gara, al Comune di Novara – Ufficio Archivio e Protocollo, Via F.lli Rosselli n. 1 – 28100 Novara entro le ore 12.00 del giorno *13 settembre 2010*.

La Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi pervenuti a partire dalle *ore 10.00 del giorno 14 settembre 2010* presso una delle sale del palazzo comunale, Via F.lli Rosselli n. 1.

In sede di gara, i presenti nella seduta pubblica che abbiano presentato un'offerta valida verranno invitati a formulare un rilancio in aumento dell'offerta, secondo le modalità descritte nel bando di gara.

L'eventuale sopralluogo presso l'immobile può essere concordato telefonicamente ai numeri 0321-3702406–3702440. Informazioni possono essere richieste ai numeri 0321-3702406-3702440-3702500-3702475.

Il bando integrale di gara, le planimetrie descrittive della porzione immobiliare, la relazione di stima e tutti i documenti ad essi connessi sono scaricabili dal sito

www.comune.novara.it alla sezione “Bandi e appalti”.
Novara, 5 luglio 2010

Il Dirigente
Almanda Loredana Tritto
L'Assessore
Matteo Marnati

Comune di Sauze d'Oulx (Torino)

Determinazione n. 57 del 5 luglio 2010 - Realizzazione di autorimessa interrata multipiano in viale Genevris. Opere connesse alle XX Olimpiadi invernali di Torino 2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 2 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di autorimessa interrata multipiano in Viale Genevris – Opere connesse alle XX Olimpiadi Invernali Torino 2006. (omissis)

Determina

1. È pronunciata l'espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Sauze d'Oulx dei beni così come indicati: Foglio 4 map-pali n. 53, 96, 95, 100, 862, 98, 97, 91, 841, 94, 93, 1417, 56, 54, 1065, 1420, 1421, 1418,

(omissis)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giorgio Fasano

Comune di Torino

Integrazione al Bando e proroga dei termini per l'individuazione dei concessionari/conducenti di locali da destinarsi all'organizzazione ed alla gestione di presidi e servizi socio sanitari per persone con disabilità.

La Città di Torino, con deliberazione di Giunta Comunale – 7 Luglio 2010 n. mecc. 2010 04024/019 – ha approvato la proroga dei termini e l'integrazione al Bando per l'individuazione dei concessionari/conducenti di locali da destinarsi all'organizzazione ed alla gestione di presidi e servizi socio sanitari per persone con disabilità.

Gli Enti interessati aventi i requisiti previsti dal Bando di Concessione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 Maggio 2010 n. mecc. 2010 2239/19, sono invitati a presentare domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del 15 Settembre 2010 secondo le modalità indicate nel Bando consultabile sul Sito www.comune.torino.it/bandi.

Info: Città di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Settore Disabili – Via C. Ignazio Giulio 22 – 10122 Torino. Tel. 0114427043.

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giun-

ta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale del 14 giugno 2010 (mecc. n. 2009 09302/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 184 al vigente P.R.G., concernente l'immobile denominato "Grattacielo di Torino" ubicato in via Viotti n. 1 angolo piazza Castello n. 113 e via Roma.

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 15 luglio 2010.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 5 luglio 2010

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Tortona (Alessandria)

Annuncio relativo ad Adozione di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Tortona.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Per i motivi esposti nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di non accogliere per quanto motivato in premessa l'osservazione avanzata dal Comune di Castelnuovo Scrivia sulla “Proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Tortona” approvata con deliberazione di C.C. n. 60 del 21/10/2009.

2. Di adottare di conseguenza, la classificazione acustica del territorio comunale composta da:

- Relazione descrittiva

- Elaborato grafico in scala 1:15000 denominato “Fase II: analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica”

- Elaborato grafico in scala 1:15000 denominato “Fase III: omogeneizzazione della classificazione e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto”

- Elaborato grafico in scala 1:15000 denominato “Fase IV: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture e dei trasporti”

(omissis)

Comune di Valprato Soana (Torino)

Decreto di esproprio n. 2/2010. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di realizzazione percorso turistico tra i Comuni di Ronco Canavese e Valprato Soana in Comune di Valprato Soana.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 04.03.2009, ha efficacia fino alla data del 04.03.2014;

(omissis)

decreta

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 2, a favore del Comune di Valprato Soana gli immobili occorrenti per lavori di “realizzazione percorso turistico tra i Comuni di Ronco Canavese e Valprato Soana” posti in Comune di Valprato Soana, ed identificati come di seguito: (omissis) Foglio 24 mappale n. 173 (omissis).

Art. 2 (Omissis)

Art. 3 (Omissis)

Art. 4 (Omissis)

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
Renzo Lacchi

Comune di Veglio (Biella)

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria bando assegnazione alloggi e.r.p.

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che la commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso n. 6 del 15/01/2010 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, o disponibili per risulta nel Comune di Veglio; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26 di cui alla L.R. 3/10 e succ. mm.ii.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. – Via Schiapparelli 13 – 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'albo Pretorio del Comune di Veglio.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Marino Giuseppe

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione Dirigenziale n. 916 del 02/07/2010 - Associazione “Centro di Aiuto alla Vita Verbanese” con sede in Verbania, Piazza Matteotti n. 34 (omissis). Presa d'atto relativa alla modifica statutaria.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di prendere atto che l'Organizzazione “Centro di Aiuto alla Vita Verbanese” con sede in Verbania, Piazza Matteotti n. 34 (omissis) in data 10 aprile 2010 ha deliberato la modifica dell'art. 8, comma 1 del testo statutario (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 17 maggio 2010 al n. 002301).

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Alberto Folli

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 191 del 20/05/2010 - D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica in variante alla D.D. n. 67 del 24/02/2009 - impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Anza e dai rii Fontanone, Pedriola e Roffel, in Comune di Macugnaga - Ditta ECA S.p.A. - 1° lotto: varianti zona edificio centrale.

Il Dirigente

(omissis)

determina

di rilasciare alla ditta ECA S.p.A. l'autorizzazione unica per la realizzazione di opere (1° lotto - zona edificio centrale) in variante a quelle autorizzate con DD n. 67 del 24/02/2009 - impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Anza e dai rii Fontanone, Pedriola e Roffel, nei Comuni di Macugnaga e Ceppo Morelli e quindi di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione, (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis).

Avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) - Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante; il progetto approvato, con esclusivo riferimento alle opere costituenti il 1° lotto (zona edificio centrale), è costituito dai seguenti elaborati (omissis).

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta ECA S.p.A. (omissis), l'autorizzazione unica per la realizzazione di opere in variante a quelle autorizzate con D.D. n. 67 del 24/02/2009

- impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Anza e dai rii Fontanone, Pedriola e Roffel, nei Comuni di Macugnaga e Ceppo Morelli, per il 1° lotto degli interventi, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella D.D. n. 67 del 24/02/2009, la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in argomento.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

H. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 363-72200 del 27/05/2010. Derivazione n. 848 - Ditta Serventi Pietro. Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso Agricolo in Comune di Alessandria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite n. 1 pozzo in Comune di Alessandria ad uso agricolo a favore della Ditta Serventi Pietro (omissis).

La concessione è accordata per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 40 l/s, media di 3,7 l/s per irrigare a scorrimento circa ettari 3,7 di terreni;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alle derivazioni in oggetto, alla cui osservanza

è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 13/05/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00053) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Biella

Ordinanza n. 84/G-I-3-303BI – Istanza in data 5 settembre 2007 del "Cordar S.p.A. Biella Servizi" per autorizzazione alla ricerca e successiva concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea pubblica da falde profonde, mediante terebrazione di due nuovi pozzi in Comune di Magnano, ad uso potabile (gestione del servizio idrico integrato del Comune di Magnano). Pratica provinciale n. 303BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza contestuale datata 5 settembre 2007, presentata e registrata in pari data al n. 43.433 di protocollo provinciale, con la quale il "Cordar S.p.A. Biella Servizi", con sede in Biella ed in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato per conto del Comune di Magnano, ha chiesto l'autorizzazione prevista dal combinato disposto dagli articoli 4 e 7 della L. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. alla ricerca d'acqua sotterranea da falde profonde previa realizzazione di due nuovi pozzi in Comune di Magnano (foglio n. 10, particella n. 116 e foglio n. 11, particella, n. 257) e successivo rilascio della concessione prevista dall'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter estrarre e derivare l'acqua rinvenuta nella misura di litri al secondo massimi e complessivi 3,50 e di un volume complessivo massimo annuo derivabile di metri cubi 31.536, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 1, ad uso potabile (alimentazione rete di acquedotto avente pubblico interesse – gestione del servizio idrico integrato del Comune

di Magnano) con restituzione dei reflui di scarico in Comune di Magnano nel bacino tributario del torrente Elvo; Preso atto che la Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette, con nota in data 21 gennaio 2008, n. 1.531/DA10.12, ha comunicato che l'intervento in oggetto è stato sottoposto in data 11 agosto 2006 alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., in quanto rientrante all'interno della perimetrazione del Sito d'Importanza Comunitaria IT1110057 "Serra d'Ivrea", individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000. Il giudizio positivo di valutazione d'incidenza riguardo a tale progetto è stato espresso dal suddetto Settore Regionale con nota in data 11 ottobre 2006, n. 18.780/21.5;

Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii.;

Preso atto, in particolare, che con nota in data 28 agosto 2008, n. 100.659, il dipartimento provinciale dell'ARPA Piemonte ha espresso parere negativo ai sensi del predetto articolo 17, ritenendo, allo stato delle indagini, che non vi fossero garanzie in merito all'idoneità della risorsa idrica al consumo umano e la necessità di ulteriori approfondimenti delle conoscenze; argomentando nella stessa nota le proprie motivazioni che hanno condotto a tale giudizio;

Richiamata la nota in data 29 settembre 2008, n. 40.588, con la quale questa Autorità concedente ha comunicato al Cordar S.p.A. Biella Servizi, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di diniego dell'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e conseguente concessione di sfruttamento dell'acqua rinvenuta prescritte rispettivamente dagli articoli 16 e 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii.;

Precisato che, a seguito di tale comunicazione, il Cordar S.p.A. Biella Servizi con nota in data 9 ottobre 2008, n. 2.243/dm e successiva Relazione Tecnico-Geologica integrativa datata gennaio 2009 e presentata con nota in data 29 gennaio 2009, n. 1.785/dm; ha fornito ulteriori approfondimenti ed informazioni in merito alla realizzazione della richiesta derivazione d'acqua sotterranea, indicati dal Dipartimento provinciale dell'ARPA Piemonte; Viste, ora, le note in data 15 aprile 2009, n. 40.586 e l'ultima definitiva in data 29 aprile 2010, n. 47.107, con cui il dipartimento provinciale dell'ARPA Piemonte, nel riconsiderare e riformulare il proprio precedente parere originario alla luce dei chiarimenti ed integrazioni fornite dal Consorzio richiedente, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera prevista con l'originaria istanza in data 5 settembre 2007 come successivamente integrata con gli aggiornamenti indicati nella documentazione tecnica integrativa datata gennaio 2009, subordinatamente a quanto osservato nella nota datata 15 aprile 2009, n. 40.586 ed alla espressa condizione che la competente Azienda Sanitaria si esprima sulla possibilità di utilizzare le acque captate dalla falda in oggetto e in caso di assenso, sulla necessità di un eventuale trattamento depurativo prima dell'invio in rete;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio

1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.";

Ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1) che la domanda datata 5 settembre 2007, presentata dal "Cordar S.p.A. Biella Servizi", con sede in Biella, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati originariamente e successivamente, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15 luglio 2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2) la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi";

3) l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Magnano, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale www.regione.piemonte.it;

4) l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 2 settembre 2010, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Magnano. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa

la presente ordinanza;

Copia della presente ordinanza, corredata dal progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., allo stesso Dipartimento provinciale dell'Arpa Piemonte, al Comando Regione Militare Nord di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli ed al Comune di Magnano, oltre che al Consorzio richiedente stesso;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte di Torino ed alla Comunità Montana "Valle dell'Elvo" di Graglia;

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. A tal proposito si informa che:

* l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

* l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

* l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

* il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;

* il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 29 giugno 2010

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Novara

Determina n. 1922 del 15/06/2010 - DPGR n. 4/R del 05.03.01. Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo nel comune di Agrate Conturbia ad uso agricolo. (Num. Pratica 30192). Richiedente: Tosi Oreste.

IL RESPONSABILE

(omissis)

Determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Tosi Oreste (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo da un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Agrate Conturbia, foglio di mappa n. 13 particella catastale n. 34 in misura di litri al secondo medi 1,045 per irrigare 6.00.00 ettari e per l'abbeveraggio del bestiame;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26/05/2010 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dal data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l'importo di € 21,00 (Euro ventuno/00) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 21249

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione –

La concessione e' accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- e' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Sabrina Manazza

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 376-25006 del 23.6.2010 di licenza di attingimento d'acqua dal T. Roncario in Comune di Rivara ad uso agricolo assentita a Vinardi Domenico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 376-25006 del 23.6.2010 - (Codice pratica: A/1056) (omissis) nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - a Vinardi Domenico (omissis), la licenza di attingimento d'acqua dal T. Roncario in Comune di Rivara ad uso irriguo, assimilato ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni: l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo 1 aprile-30 settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 2 l/s, la portata media non superi i 0.18 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 3000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature. l'acqua dovrà servire esclusivamente per l'uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Rivara e Pertusio distinti in Catasto al Foglio n. 4 Particelle nn. 140-141-139-145-147-149-150-152 e al Foglio n. 10 Particelle nn. 323-322-324-325-335-300-293-291-299-370-162-289-237-285-286 per una superficie complessiva di Ha 2.00.(omissis).

Provincia di Vercelli

Istanza 19.06.2009 della ditta Abros srl per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Sorbe in Comune di Rassa per uso idroelettrico. Pratica n. 1800. Diniego.

Determinazione del Dirigente del Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche n. 1724 del 10.06.2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di respingere, per la considerazione sopra esposta, a seguito del giudizio negativo espresso dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli con Determinazione Dirigenziale n. 1472 del 17.05.2010, l'istanza in data 19.06.2009 della ditta Abros Energia s.r.l. di richiesta della concessione di derivazione dal torrente Sorba in Comune di Rassa di l/s 2.100 massimi e 425,7 medi d'acqua da utilizzare per produrre sul salto di mt 124,75 la potenza nominale media di kw 520 per uso energetico.
2) Di dare mandato al Servizio Risorse Idriche, operante presso il Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione risorse Idriche di questa Amministrazione, affinché provveda a comunicare all'istante e ai soggetti coinvolti l'adozione del presente provvedimento.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno

proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore

Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

Concessione in sanatoria di derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Asigliano per uso civile della Ditta Marfil di Bordin Sergio sas. Prat. n. 1799. Assenso. Determinazione del Dirigente n. 1606 del 28/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28.04.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Marfil di Bordin Sergio s.a.s. con sede in Via Vercelli sn del Comune di Asigliano V.se (omissis), la concessione in sanatoria di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Asigliano V.se, di lt/sec. 0,16 massimi d'acqua cui corrisponde il volume annuo di metri cubi 5.000 da utilizzare per scopi civili

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

4) Di stabilire che il suddetto canone di concessione sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato alla Regione Piemonte, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128 (centoventotto) pari al minimo ammesso ai sensi della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009. Detto canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di prendere atto che sono stati corrisposti i canoni arretrati per l'utilizzo della derivazione per il periodo compreso dal 10.08.1999 al 31.12.2009, come risulta dai bonifici in data 05.08.2009 e 06.08.2009.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della

pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Estratto del Disciplinare n. 47 del 30/06/2010

(omissis)

Art. – 8 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Vercelli per uso potabile della ditta Venosi Luigi. Prat. n. 1394-VC10341. Determinazione del Dirigente n. 1556 del 26/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18.11.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Venosi Luigi con sede legale in Cascina Pozzuolo del Comune di Vercelli (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune Vercelli, di lt/sec 2,33 (due/33) massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 182,50 (centottantadue/50) d'acqua da utilizzare per scopo potabile.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico

bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128,00 (centoventotto) pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 45 del 30/06/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)...Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....(omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Prarolo per uso agricolo della Azienda Agricola Gasparotto Marino e Giancarlo s.s. Prat. n. 1407-VC10347. Determinazione del Dirigente n. 1605 del 28/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Azienda Agricola Gasparotto Mariano e Giancarlo ss con sede legale in p.zza Municipio 3 del Comune di Prarolo (VC) (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune Prarolo, di lt/sec 2 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 63072 d'acqua da utilizzare per scopo agricolo (irriguo).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 21,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 46 del 30/06/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea in Comune di Borgosesia della ditta Erme-

negildo Zegna Holditalia. Prat. n. 1039-VC10124. Assenso. Determinazione del Dirigente n. 1686 del 07/06/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare, salvo che per quanto riguarda la prescrizione citata in premessa, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 09.11.2007, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A. con sede legale in Via Roma 99/100 del Comune di Trivero (omissis), la concessione preferenziale per potere continuare a derivare da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi, la quantità d'acqua di lt/sec 10 massimi e di lt/sec. 5 medi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 157.680 da utilizzare per scopi civili (igienico);

(omissis)

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 48 del 30/06/2010

Art. – 7 – Condizioni particolari ...

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Domanda della società ENEL Produzione S.p.A. - Unità di Business Idroelettrica di Cuneo per la rimozione di materiale litoide nell'invaso della diga di Fedio (torrente Kant) in comune di Demonte, per mc 25.000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Avvisa

che la società ENEL Produzione S.p.A. Unità di Business Idroelettrica di Cuneo, con sede in Cuneo via Roncata 94, ha presentato al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, domanda in data 25.06.2010 intesa ad ottenere la concessione all'acquisizione di materiale litoide d'alveo del torrente Kant -per totali mc 25.000, presente nell'invaso della diga di Fedio in comune di Demonte.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Opere

Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo – Corso Kennedy 7/bis – Cuneo.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

2 luglio 2010

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Domanda della società ENEL Produzione S.p.A. - Unità di Business Idroelettrica di Cuneo per la rimozione di materiale litoide nell'invaso della diga di Sampeyre (torrente Varaita) in comune di Sampeyre, per mc 75.000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Avvisa

che la società Enel Produzione S.p.A. Unità di Business Idroelettrica di Cuneo, con sede in Cuneo via Roncata 94, ha presentato al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, domanda in data 25.06.2010 intesa ad ottenere la concessione all'acquisizione di materiale litoide d'alveo del torrente Varaita -per totali mc 75.000, presente nell'invaso della diga di Sampeyre in comune di Sampeyre.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo – Corso Kennedy 7/bis – Cuneo.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

2 luglio 2010

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Demanio idrico. R.D. 523/1904. L.R. 12/2004, Regolamento 14/R/2004. Istanza di rinnovo concessione presentata dalla Società Merlo S.r.l. per l'utilizzo di terreni demaniali in alveo dei torrenti Pellice e Chisone in Comune di Cavour utilizzati come pista per autocarri.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA DIREZIONE

Vista la richiesta presentata dalla Società Merlo S.r.l., con sede in Cavour, Regione Cascinotto, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di terreni demaniali di mq. 3.613 facenti parte dell'alveo del torrente Pellice e del torrente Chisone in Comune di Cavour, utilizzati come pista per autocarri;

Visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;

Vista la L.R. 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento 14/R/2004;

Avvisa

che la domanda di concessione e gli elaborati tecnici necessari per l'individuazione delle aree sono depositati presso il Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino, via Belfiore 23, Torino, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione nelle ore d'ufficio per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'albo pretorio del Comune di Cavour per quindici giorni consecutivi.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino entro il termine della pubblicazione del presente avviso.

Il Vicario della Direzione
Andrea Tealdi

SATAP S.p.A. - Torino

Tronco A4: Torino-Milano - Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino-Milano, tratto Torino-Novara est, Lotto 1.4.1 dal Km. 67 + 600 al Km. 80 +419. Ordinanza di pagamento A4/10/01-1.4.1 delle indennità accettate.

Il Dirigente preposto alle Espropriazioni per il Tronco A4, Ing. Natalino Valter Re, in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Placido Astore in Torino, Repertorio 405644/53186 in data 11 maggio 2009

Premesso

- che con provvedimento prot. n. CDG-0016341-P del 23 aprile 2009 del Presidente dell'ANAS è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino-Milano, tratto Torino-Novara est, lotto 1.4.1 e dichiarata la pubblica utilità a tutti gli effetti di legge;

- che con il medesimo provvedimento è stato fissato in giorni 1825 dalla data del provvedimento stesso il termine entro il quale dovranno concludersi le procedure espropriative;

- che con il medesimo provvedimento l'ANAS ha delegato la società concessionaria Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza – S.p.A. (S.A.T.A.P.), nel prosieguo SATAP, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, così come disciplinati dal citato DPR, compreso ogni provvedimento conclusivo del procedimento, nonché il decreto di cui all'articolo 22 bis del DPR medesimo;

- che con decreti di occupazione anticipata n. A4/09/02/A - 22b 1.4.1, A4/09/02/A1 - 22b 1.4.1, A4/09/02/B - 22b 1.4.1, A4/09/02/B1 - 22b 1.4.1, A4/09/02/B2 - 22b 1.4.1, A4/09/02/B3 - 22b 1.4.1, A4/09/02/C - 22b 1.4.1, A4/09/02/D - 22b 1.4.1, A4/09/02/D1 - 22b 1.4.1, A4/09/02/E - 22b 1.4.1, A4/09/02/F - 22b 1.4.1 del 03/08/2009, è stata disposta a favore della SATAP, ai sensi dell'articolo 22 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., l'occupazione anticipata

pata degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Greggio (Vc), Biandrate, Casaleggio, Recetto, San Pietro Mosezzo e Vicolungo (No), necessari a realizzare gli interventi predetti, fino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ed è stata inoltre determinata in via provvisoria l'indennità da corrispondere a ciascuna ditta interessata dal procedimento;

- che i decreti di cui al punto precedente sono stati notificati ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e successivamente sono stati eseguiti, ai fini dell'immissione in possesso, in data 15 e 16 settembre 2009.

Dato atto

- che da parte dei proprietari indicati di seguito, è pervenuta accettazione dell'indennità con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi;

- che da parte dei proprietari medesimi è stata altresì consegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 comma 8 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, per la quota di competenza;

- che a seguito dell'accettazione della indennità di esproprio, questa viene quantificata negli importi appresso indicati, comprensivi di tutti gli istituti di legge applicabili,

COMUNE DI RECETTO: Foglio 2 n. 138-193 BELTRAME GIUSEPPE € 2.170,35 - Foglio 2 n. 138-193 BELTRAME PIETRO € 2.170,35

Foglio 2 n. 149 - 150 - BERTOLDO ADRIANA € 629,38 - Foglio 2 n. 149 - 150 FERRARIS GIANMARIO € 331,26 - Foglio 2 n. 149 - 150 FERRARIS GIANFRANCO € 629,38 - Foglio 2 n. 149 - 150 FERRARIS GIANPAOLO € 629,38

Foglio 2 n. 151 - BELTRAME GIANPIERO € 381,60
Foglio 2 n. 195 - BELTRAME AUGUSTA € 172,25 -
Foglio 2 n. 195 PRINO ROSA € 172,25

Foglio 5 n. 16 - LORENZETTI FILOMENA € 1.531,70

Foglio 5 n. 17 - PRINO GIOVANNI € 731,40

Foglio 5 n. 18 - 19 - ANSELMETTI GIUSEPPINA € 1.499,90

Foglio 5 n. 335 - 336 GRAZIANO PIERO € 1.457,50

Foglio 5 n. 24 RISPARMIONE S.R.L. € 5.314,83

Foglio 5 n. 693 - 725 - 726 - CHIAVERANO MARCO € 529,17 - Foglio 5 n. 693 - 725 - 726 LOGOZZO VITTORIA € 529,17

Foglio 5 n. 220 - PRINO MARCO € 1.204,18

Foglio 5 n. 128-222-261 - CHIAVERANO RINA € 5.817,17

Foglio 5 n. 137 - BAGLIONE DARIA € 1.155,40 - Foglio 5 n. 137 CAVAGNINO AURELIO € 1.155,40

Foglio 6 n. 23 - 24 BOGLIANO CATERINA € 4.441,40

Foglio 6 n. 683 CRIVELLI NESTORE € 375,00

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO: Foglio 4 n. 144 - 36 IROFOND SRL € 17.183,76

Foglio 5 n. 286 - 462 - Foglio 6 n. 609 - 610 - 707 SIBILIA e MONTALBETTI di F. MONTALBETTI & C. SAS € 31.338,27

COMUNE DI VICOLUNGO: Foglio 16 n. 274 BELLOMO DANIELA € 123,66 Foglio 16 n. 274

BELLOMO GIANCARLO € 234,96 Foglio 16 n. 274 TEALDI FRANCA € 234,96

Foglio 19 n. 28 MANICA GIULIANA € 795,84 Foglio 19 n. 28 MANICA MAURO € 795,84

Foglio 20 n. 85-115-216-217-219-220 - Foglio 21 n. 4-56-57 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 166.600,11

COMUNE DI CASALEGGIO: Foglio 17 n. 34 - Foglio 18 n. 7 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 6.635,14

- che a seguito dell'accettazione della indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, questa viene quantificata per anni uno negli importi appresso indicati:

COMUNE DI RECETTO: Foglio 6 n. 801 - 802 GRAZIANO PIERO € 114,08

Foglio 5 n. 24-108 RISPARMIONE S.R.L. € 792,92

Foglio 5 n. 137 BAGLIONE DARIA € 1,53 Foglio 5 n. 137 CAVAGNINO AURELIO € 1,53

Foglio 6 n. 23 - 24 BOGLIANO CATERINA € 86,66

Foglio 6 n. 683 - CRIVELLI NESTORE € 71,67

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO: Foglio 4 n. 144 IROFOND SRL € 341,97

Foglio 5 n. 123 - 259 -286 Foglio 6 n. 6 - 609 -610 -689 - 7 -707 - SIBILIA e MONTALBETTI di F. MONTALBETTI & C. SAS € 2.128,78

Foglio 6 n. 8 - BELLOMO GIANCARLO € 4,28

COMUNE DI VICOLUNGO: Foglio 7 n. 219 - BISILIA ANNA MARIA € 1.031,67

Foglio 7 n. 144 Foglio 17 n. 41 PONZANA ATTILIO € 155,42

Foglio 17 n. 40 - 5 - PONZANA LUIGI € 108,96

Foglio 7 n. 145 - 146 - REBECCHI ROSANGELA € 99,58

Foglio 17 n. 6 - 39 - 113 BAGLIONE FRANCO € 232,71

Foglio 17 n. 21 - SELLA GERARDO € 105,83

Foglio 17 n. 140 - BELLARDONE ERNESTO € 46,25 -

Foglio 17 n. 140 BELLARDONE PATRIZIA € 46,25

Foglio 19 n. 28 MANICA GIULIANA € 42,08 MANICA MAURO € 42,08

Foglio 20 n. 217-218-219-220 - Foglio 21 n. 4-56 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 632,20

COMUNE DI CASALEGGIO: Foglio 17 n. 23-34 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 166,67

- che a seguito della redazione degli stati di consistenza e delle informazioni acquisite ed al riscontro della sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'indennità aggiuntiva spettante ai fittavoli viene quantificata negli importi appresso indicati:

COMUNE DI RECETTO: Foglio 2 n. 138-193 PRINO STEFANO € 2.604,42

Foglio 2 n. 151 ZUCCOLA MARIA € 228,96

Foglio 5 n. 16 BELTRAME GIANFRANCO € 919,02

Foglio 5 n. 17 BOGLIANO EUGENIO € 438,84

Foglio 5 n. 18 - 19 BOGLIANO EUGENIO € 899,94

Foglio 5 n. 335 - 336 PRINO STEFANO € 874,50

Foglio 5 n. 137 BOGLIANO EUGENIO € 1.386,48
 Foglio 6 n. 683 BELLOMO GIUSEPPE € 225,00
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO: Foglio 4 n. 144 - 36 AZ. AGRICOLA F.lli RINGHINI €11.655,71
 Foglio 5 n. 286 - 462 - Foglio 6 n. 609 - 610 - 707 BOIERI ANGELO € 10.214,48 Foglio 5 n. 286 - 462 - Foglio 6 n. 609 - 610 - 707 BOIERI GIANCARLO € 10.214,48

- che ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. le somme di cui è disposta la liquidazione non sono soggette alla ritenuta d'acconto del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità inerenti terreni ubicati in zona urbanistica omogenea di tipo agricolo come da certificazione urbanistica del Comune di Recetto n. 2594 del 13/07/2009, del Comune di Vicolungo n. 142 del 20/8/2009 e del Comune di San Pietro Mosezzo del 20/07/2009.

- che la somma liquidata alla Soc. Risparmione s.r.l. per il terreno in Comune di Recetto Foglio 5 n. 24, comprende l'imposta sul valore aggiunto del 20% trattandosi di indennità inerente terreno ubicato in zona urbanistica omogenea di tipo non agricolo come da certificazione urbanistica di Comune di Recetto n. 2594 del 13/07/2009;

- che per la ditta identificata con il n. 1 di piano particellare – Comune di Recetto, trattandosi di aree edificabili appartenenti ad Ente Pubblico, l'acconto dell'indennità è stato corrisposto in data 22/2/2010 mediante sottoscrizione di scrittura privata;

- che ai sensi dell'art. 26 DPR 8 giugno 2001 n. 327 si rende pertanto necessario procedere ad ordinare il pagamento delle somme concordate indicate in precedenza.

Visto

- il DPR 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni.

Ordina

il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20 comma 8 e dell'articolo 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., degli importi in appresso indicati, costituenti l'acconto delle indennità di espropriazione a favore dei proprietari concordatari:

COMUNE DI RECETTO: Foglio 2 n. 138-193 - BELTRAME GIUSEPPE € 1.736,28 Foglio 2 n. 138-193 BELTRAME PIETRO € 1.736,28
 Foglio 2 n. 149 - 150 - BERTOLDO ADRIANA € 503,50 Foglio 2 n. 149 - 150 FERRARIS GIAN MARIO € 265,00 Foglio 2 n. 149 - 150 FERRARIS GIANFRANCO € 503,50 Foglio 2 n. 149 - 150 FERRARIS GIANPAOLO € 503,50
 Foglio 2 n. 151 - BELTRAME GIANPIERO € 305,28
 Foglio 2 n. 195 - BELTRAME AUGUSTA € 137,80 - Foglio 2 n. 195 PRINO ROSA € 137,80
 Foglio 5 n. 16 - LORENZETTI FILOMENA € 1.225,36
 Foglio 5 n. 17 - PRINO GIOVANNI € 585,12
 Foglio 5 n. 18 - 19 - ANSELMETTI GIUSEPPINA € 1.199,92
 Foglio 5 n. 335 - 336 GRAZIANO PIERO € 1.166,00

Foglio 5 n. 24 RISPARMIONE S.R.L. € 4.251,87
 Foglio 5 n. 693 - 725 - 726 - CHIAVERANO MARCO € 423,33 - Foglio 5 n. 693 - 725 - 726 LOGOZZO VITTORIA € 423,33
 Foglio 5 n. 220 - PRINO MARCO € 963,34
 Foglio 5 n. 128-222-261 - CHIAVERANO RINA € 4.653,73
 Foglio 5 n. 137 - BAGLIONE DARIA € 924,32 Foglio 5 n. 137 CAVAGNINO AURELIO € 924,32
 Foglio 6 n. 23 - 24 BOGLIANO CATERINA € 3.553,12
 Foglio 6 n. 683 CRIVELLI NESTORE € 300,00
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO: Foglio 4 n. 144 - 36 IROFOND SRL € 13.747,00
 Foglio 5 n. 286 - 462 - Foglio 6 n.609 - 610 - 707 SIBILIA E MONTALBETTI di F. MONTALBETTI & C. SAS € 25.070,62
COMUNE DI VICOLUNGO: Foglio 16 n. 274 - BELLOMO DANIELA € 98,93 Foglio 16 n. 274 BELLOMO GIANCARLO € 187,97 Foglio 16 n. 274 TEALDI FRANCA € 187,97
 Foglio 19 n. 28 MANICA GIULIANA € 636,67 Foglio 19 n. 28 MANICA MAURO € 636,67
 Foglio 20 n. 85-115-216-217-219-220 - Foglio 21 n. 4-56-57 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 133.280,09
COMUNE DI CASALEGGIO: Foglio 17 n. 34 - Foglio 18 n. 7 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 5.308,12
 - il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 49 e dell'articolo 50 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., degli importi in appresso indicati, costituenti l'acconto delle indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio per anni uno a favore dei proprietari concordatari:
COMUNE DI RECETTO: Foglio 6 n. 801 - 802 GRAZIANO PIERO € 114,08
 Foglio 5 n. 24-108 RISPARMIONE S.R.L. € 792,92
 Foglio 5 n. 137 BAGLIONE DARIA € 1,53 Foglio 5 n. 137 CAVAGNINO AURELIO € 1,53
 Foglio 6 n. 23 - 24 BOGLIANO CATERINA € 86,66
 Foglio 6 n. 683 CRIVELLI NESTORE € 71,67
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO: Foglio 4 n. 144 IROFOND SRL € 341,97
 Foglio 5 n. 123 - 259 -286 Foglio 6 n. 6 - 609 -610 -689 - 7 -707 - SIBILIA e MONTALBETTI di F. MONTALBETTI & C. SAS € 2.128,78
 Foglio 6 n. 8 - BELLOMO GIANCARLO € 4,28
COMUNE DI VICOLUNGO: Foglio 7 n. 219 - BISILIA ANNA MARIA € 1.031,67
 Foglio 7 n. 144 Foglio 17 n. 41 PONZANA ATTILIO € 155,42
 Foglio 17 n. 40 - 5 - PONZANA LUIGI € 108,96
 Foglio 7 n. 145 - 146 - REBECCHI ROSANGELA € 99,58
 Foglio 17 n. 6 - 39 - 113 BAGLIONE FRANCO € 232,71
 Foglio 17 n. 21 - SELLA GERARDO € 105,83
 Foglio 17 n. 140 BELLARDONE ERNESTO € 46,25 - Foglio 17 n. 140 BELLARDONE PATRIZIA € 46,25
 Foglio 19 n. 28 MANICA GIULIANA € 42,08 Foglio 19

n. 28 MANICA MAURO € 42,08

Foglio 20 n. 217-218-219-220 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 632,20

COMUNE DI CASALEGGIO: Foglio 17 n. 23-34 TENUTA TORRE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di QUAREGNA LILIANA & C. € 166,67

- il pagamento, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., degli importi in appresso indicati, costituenti l'indennità aggiuntiva a favore dei fit-tavoli:

COMUNE DI RECETTO: Foglio 2 n. 138-193 PRINO STEFANO € 2.604,42

Foglio 2 n. 151 ZUCCOLA MARIA € 228,96

Foglio 5 n. 16 BELTRAME GIANFRANCO € 919,02

Foglio 5 n. 17 BOGLIANO EUGENIO € 438,84

Foglio 5 n. 18 - 19 BOGLIANO EUGENIO € 899,94

Foglio 5 n. 335 - 336 PRINO STEFANO € 874,50

Foglio 5 n. 137 BOGLIANO EUGENIO € 1.386,48

Foglio 6 n. 683 BELLOMO GIUSEPPE € 225,00

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO: Foglio 4 n. 144 - 36 AZ. AGRICOLA F.lli RINGHINI € 11.655,71

Foglio 5 n. 286 - 462 - Foglio 6 n. 609 - 610 - 707

BOIERI ANGELO € 10.214,48 Foglio 5 n. 286 - 462 -

Foglio 6 n. 609 - 610 - 707 BOIERI GIANCARLO € 10.214,48

- di provvedere, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 comma 8 del DPR 327/01, al pagamento delle indennità concordate.

Torino, 5 luglio 2010

Il Dirigente preposto alle Espropriazioni
Natalino Valter Re

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Montalto Dora (Torino)

Accordo di programma ex art. 34 d.lgs. 18/8/2000 n. 267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica, integrata alle zanzare.

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Montalto Dora, Ente promotore in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi.

Sentiti i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, tra i Comuni di Montalto Dora, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Ivrea e Pavone Canavese

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, per l'attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

- **Art. 1 - Finalità:**

1. Studio e mappatura dei focolai di sviluppo larvale, monitoraggio delle specie di zanzare presenti e formula-

zione e stesura di un piano di lotta biologica alle zanzare da realizzarsi nell'anno 2010 per i Comuni di: Montalto Dora, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Ivrea e Pavone Canavese.

2. Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni di Montalto Dora, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Ivrea e Pavone Canavese secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto nell'anno 2009, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali.

3. Attività di campionamento, studio e mappatura di aggiornamento dei focolai, con realizzazione di una rete di rilevamento.

4. Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed acquisto di strumenti e macchinari speciali.

- **Art. 2 - Finanziamento:**

1. La spesa massima dell'intervento è stimata in euro 52.625,70 (Iva 20% inclusa), finanziata nella misura del 50% dalla Regione Piemonte, che verserà tale quota direttamente al soggetto attuatore degli interventi; il rimanente 50% è da ripartire tra i singoli Comuni così come risulta dall'allegato "A" al presente accordo.

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Montalto Dora la quota a suo carico così come segue:

- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dell'impegno di spesa da parte del soggetto competente, relativo all'onere di carico del Comune per l'intervento e per le spese generali di accordo di programma con obbligo di devoluzione della somma stanziata all'ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Montalto Dora che dovrà essere effettuata al maturare di debiti verso la Regione Piemonte che attuerà le finalità di cui all'art. 1 tramite il soggetto coordinatore ed attuatore individuato nell'IPLA S.p.A. con sede legale in Corso Casale, 476 – 10132 Torino.

- 2. Il Comune di Montalto Dora, al termine dell'intervento, presenterà a tutti gli enti aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

- **Art. 3 - Modalità e tempi:**

L'ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all'art. 2.1 ed approvato il presente accordo, provvederà alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 34, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro la data presunta del 30 settembre 2010.

Gli interventi verranno attuati sul territorio dei cinque Comuni aderenti all'accordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.

- **Art. 4 - Vigilanza ed Arbitrato:**

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Montalto Dora e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da rappresentante designato dagli stessi.

Detto collegio si riunirà allorché il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è con-

venenzionalmente stabilita presso il Comune di Montalto Dora.

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta, in conformità del Regolamento di Arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco di Montalto Dora

Il Sindaco di Burolo

Il Sindaco di Cascinette d'Ivrea

Il Sindaco di Ivrea

Il Sindaco di Pavone Canavese

Allegato A) – Ripartizione dei costi

<i>Comune</i>	<i>Costo Totale (IVA incl)</i>	<i>Quota del 50 % spett. Ai Comuni (IVA incl.)</i>	<i>Ripartiz. tra i Comuni (%)</i>
Burolo	7.137,62	3.568,81	13,563 %
Cascinette d'Ivrea	5.959,33	2.979,67	11,324 %
Ivrea	21.364,46	10.682,23	40,597 %
Montalto Dora	8.373,80	4.186,90	15,912 %
Pavone Canavese	9.790,49	4.895,24	18,604 %
TOTALI	52.625,70	26.312,85	100,00

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Vernante (Cuneo)

Accertamento gravami d'uso civico presenti su territorio comunale - Affrancazioni integrative.

IL SINDACO

Rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 11.06.2010 si è provveduto alla approvazione di alcune integrazioni alla perizia tecnica di accertamento dei gravami d'uso civico presenti sul territorio comunale.

Gli elaborati integrativi e sostitutivi della suddetta perizia tecnica sono depositati dalla data odierna e per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale per la presa visione da parte di chiunque interessato e la eventuale presentazione di osservazioni o di istanze di affrancazione o reintegrazione di diritto di piantatura alberi sui soli terreni compresi negli elenchi 2 e 3 della relazione della suddetta perizia tecnica e non già inseriti negli elenchi originari approvati con deliberazione del Consiglio n. 28 in data 25.06.2004.

Le predette osservazioni ed istanze dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune manualmente o tramite raccomandata postale nel termine di sessanta giorni decorrenti dal sedicesimo giorno di pubblicazione del presente avviso, ovvero *entro le ore 12,00 del 27.09.2010* (per le istanze presentate tramite raccomandata postale farà fede il timbro postale della data di sua

spedizione).

Il valore di affrancazione di tali terreni è stato definito in *€. 0,14 al mq. per terreni boscati con strada €. 0,10 al mq. terreni senza strada ed €. 0,03 al mq. per terreni a pascolo.*

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Segreteria o Tecnico Comunali

(Tel. 0171/920104/920404 fax 0171/920698 e.mail vernante@ruparpiemonte.it)

Vernante, 15 luglio 2010

Il Sindaco

Domenico Papalia

Comune di Vernante (Cuneo)

Accertamento gravami d'uso civico presenti su territorio comunale - Conferma livello esistente.

IL SINDACO

Rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 25.06.2004 e n. 54 del 11.06.2010 si è provveduto alla approvazione della perizia tecnica di accertamento dei gravami d'uso civico presenti sul territorio comunale. Gli elaborati della suddetta perizia tecnica sono depositati dalla data odierna e per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale per la presa visione da parte di chiunque interessato e la eventuale presentazione di istanze di conferma della quota di livello sui terreni compresi nell'elenco 2 della relazione della suddetta perizia tecnica.

Le predette istanze dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune manualmente o tramite raccomandata postale nel termine di sessanta giorni decorrenti dal sedicesimo giorno di pubblicazione del presente avviso, ovvero *entro le ore 12,00 del 27.09.2010* (per le istanze presentate tramite raccomandata postale farà fede il timbro postale della data di sua spedizione);

Il mantenimento del livello è comunque assoggettato al preventivo di pagamento di dieci annualità arretrate del canone (se non corrisposto negli ultimi dieci anni) nello stesso importo da versare ogni anno dal momento della conferma (il canone annuo è stato definito nell'importo di *€. 0,0098 a mq. per terreni boscati con strada, 0,007 a mq. per terreni boscati senza strada e 0,0021 a mq. per terreni a pascolo.*

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Segreteria o Tecnico Comunali

(Tel. 0171/920104/920404 fax 0171/920698 e.mail vernante@ruparpiemonte.it).

Vernante, 15 luglio 2010

Il Sindaco

Domenico Papalia

Provincia di Novara

"Impianto di recupero per rifiuti non pericolosi" localizzato nel Comune di Suno, presentato dalla Ditta Valloggia F.lli srl con sede legale a Borgomanero (NO), Via L. da Vinci, 40. Avvio procedimento Fase di Verifica di VIA.

In data 14.06.2010, i sigg. Gino e Giuseppe Valloggia in

qualità di legali rappresentanti della ditta Valloggia F.lli srl, con sede legale a Borgomanero (NO), Via L. da Vinci, 40, ha depositato presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto "Impianto di recupero per rifiuti non pericolosi" sito in Comune di Borgomanero, rientrando nella categoria progettuale B2 n. 32 ter.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30) per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Suno, Ufficio Tecnico. La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia espressa circa l'assoggettabilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Canosio – Taglio piante lungo alveo e sponde del Rio Preit in comune di Canosio. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 29/06/2010 prot. 46845DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Laura Giraudo Telefono: 0171/321911

e-mail: laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Mon-

tana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Monterosso Grana – Taglio piante per lavori di consolidamento ponte stradale e costruzione nuove difese spondali sul rio Piemano, lavori di consolidamento ponte stradale e muro di difesa spondale sul rio S. Lucia in comune di Monterosso Grana. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 29/06/2010 prot. 46672/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Laura Giraudo Telefono: 0171/321911

e-mail: laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Ditta Prato Claudio Castellino Tanaro – Richiesta concessione demaniale della superficie di mq 2829 in corrispondenza del Fiume Tanaro, località Piantorre in comune di Castellino Tanaro. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 30.06.2010 prot. 46951DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare me-

morie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e
 Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Livio Gullino
 Telefono: 0171/321911
 e-mail: livio.gullino@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 180 gg.
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Mon-
 tana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa As-
 setto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è am-
 messo ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dal-
 la legge.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologi-
 co - Cuneo
**Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Torino – Attra-
 versamento del rio Unerzio con linea elettrica a 0,400
 kV in cavo staffato al manufatto in comune di Acce-
 gli.**

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005
 art. 13 e 14 c. 2).
Data di avvio: 05/07/2010 prot. 48070DB1410;
 Responsabile del procedimento
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere
 Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso
 Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
 Termine entro il quale il richiedente può presentare me-
 morie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e
 Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento: Luisa Piola
 Telefono: 0171/321911
 e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 120 gg.
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Mon-
 tana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa As-
 setto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è am-
 messo ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dal-
 la legge.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudo

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Comignago (Novara)
**Statuto comunale (approvato con Delibera di Consi-
 glio comunale n. 9 del 19 aprile 2010).**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il comune di Comignago è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizza-
 tiva e amministrativa, nonché autonomia impositiva
 e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri rego-
 lamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza
 pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di soli-
 darietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il
 superamento degli squilibri economici, sociali, civili e
 culturali, e per la piena attuazione dei principi di egua-
 glianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il com-
 plesso sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il
 metodo della programmazione; persegue il raccordo fra
 gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della
 provincia, della regione, dello stato e della convenzione
 europea relativa alla Carta europea dell'autonomia loca-
 le, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata
 al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri
 dell'economicità di gestione, dell'efficienza e
 dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di
 trasparenza e semplificazione.
5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promu-
 ove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre
 comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel ri-
 spetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono
 esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori
 storici e delle tradizioni locali.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le
 attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'
 autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
 sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede può essere trasferita con deliberazione del Con-
 siglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordina-
 riamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con
 deliberazione della giunta comunale, possono essere auto-
 rizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo
 comma, per disposizione regolamentare, possono riunir-
 si, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del
 comune.

Art. 4

Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Comune capoluogo.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 4,00
3. La modifica della denominazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti salvo diverse legislative successive.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6

*Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore –
Distintivo del sindaco*

1. Il Comune negli atti, nel sigillo, e nel gonfalone si identifica con il nome di Comignago.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7

Pari opportunità

1. Il Comune di Comignago promuove azioni di pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 8

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune di Comignago esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento.
2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà e sussidiarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

zione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I

ORDINAMENTO

Art. 9

Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza della comunità dalla quale è eletto. Delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
3. Le attività sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni dall’insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamenti con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale entro il 30 settembre il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi.
4. Il Consiglio può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

Art. 12

Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere con parenti o affini sino al quarto grado.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo invitandolo a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notificazione della comunicazione di avvio. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Sindaco incluso, decide se accogliere o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili del lavoro, l'eccessiva distanza della sede municipale per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
7. Il Consigliere anziano è il consigliere che ha conseguito la cifra elettorale più alta, si comprendono in tale computo anche i candidati a Sindaco. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopracitati.

Art. 13

Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale su ogni questione di competenza del Consiglio, e singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare in-

terrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo mediante la presentazione dei relativi atti al Segretario Comunale; il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto sarà esercitato secondo i modi e le forme previste nel regolamento di accesso agli atti.

4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 14

Norme sul funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. Il Consiglio Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, la figura del Presidente diversa da quella del Sindaco; il Presidente esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti nei limiti previsti dalla legge.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti.

4. Per il proprio funzionamento il Consiglio Comunale si dota di un apposito regolamento.

5. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché per eventuali modifiche dello Statuto.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso l'adunanza, da tenersi in seduta straordinaria, deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte del Consiglio degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8. La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno viene posta a disposizione dei consiglieri entro il giorno successivo a quello della convocazione.

9. Per la validità della seduta è necessaria la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

– n. 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione compreso il Sindaco;

– n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione compreso il Sindaco;

10. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento.

13. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale.

Art. 15

I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 16

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. L'istituzione di commissioni deve essere motivata e adottata tenendo presenti i principi di economicità della gestione e di assoluta necessità dell'istituzione della commissione; le commissioni saranno regolate da apposito regolamento.

2. Le commissioni saranno composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. La presidenza dell'eventuale commissione con funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l'oggetto delle commissioni verranno disciplinati dal regolamento del Consiglio.

5. Le sedute delle commissioni sono segrete.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 17

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sulla base dei criteri individuati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 18

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente, presiede la Giunta e il Consiglio, ove non sia nominato un Presidente per quest'ultimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, nomina e revoca il Direttore Generale.

3. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

4. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

5. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

6. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

7. Convoca i comizi per i referendum.

8. Conferisce, ove lo ritenga opportuno, deleghe ai consiglieri comunali su argomenti specifici, compatibilmente alle loro funzioni di indirizzo controllo politico-amministrativo.

9. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge che devono essere motivati e adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

10. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui

che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

11. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 19

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 20

Delegati del Sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 21

La giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1. La Giunta Comunale, secondo le disposizioni di legge, è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori di cui uno potrà essere nominato tra i cittadini non Consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità, e competenza amministrativa.

2. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

3. Il Sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.

5. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 22

Competenze della giunta

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti.

b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge ai responsabili di servizi;

c) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali;

d) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell'Ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell'Ente;

e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

f) approva i regolamenti sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

h) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici o privati nei casi non disciplinati dall'apposito regolamento o non previsti dettagliatamente nei documenti programmatici di bilancio.

6. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche all'eventuale impegno di spesa.

Art. 23

Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa.

Art. 24

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 25

Decadenza della Giunta

1. Il voto del Consiglio Comunale, contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimis-

sioni degli stessi.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; ai fini della votazione non viene computato il Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio; la legge disciplina le modalità di nomina del Commissario.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26 *Partecipazione dei cittadini*

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 27 *Riunioni e assemblee*

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive, ricreative e religiose.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, su iniziativa della maggioranza dei consiglieri o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestano per gli interessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati, di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 29

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco o alla Giunta interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 30

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e dispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma terzo non è rispetta-

to, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 31

Diritto di Accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal regolamento.

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi comunali.

3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla Legge e dal regolamento.

Capo II

REFERENDUM

Art. 32

Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, di competenza del Consiglio comunale - esclusi quelli di cui al successivo comma quarto - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti dal Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro i 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consigliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

9. Non si procede agli adempimenti precedenti se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 33

Istituzione dell'ufficio

1. La Giunta può istituire nel comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 34

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35

Pubblicazione dei regolamenti

1. La pubblicazione dei regolamenti e dello Statuto è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

2. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti en-

trano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 36

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ – ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 37

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lvo 267/2000.
2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il revisore dei conti adempie al suo con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 39

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, si procede alla nomina di un Commissario.

2. Il Segretario attesta con propria nota da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di legge di cui sopra.

3. Il Sindaco ricevuta la comunicazione, nel caso in cui non sia stato predisposto lo schema di bilancio da parte della giunta, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio scegliendolo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali, dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso gli enti locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli enti locali, segretari Provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali.

4. Qualora il sindaco non convochi la Giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non nomini il commissario, il segretario informa il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la giunta non abbia già formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio.

7. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni:
controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
2. Con i regolamenti di contabilità e sull'ordinamento generale degli uffici e servizi è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 41

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Capo II
GESTIONE

DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 42

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro medesime dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazione, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 43

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 44

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale

pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma primo la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2485 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art 45

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può altresì delegare ad altri enti sovracomunali o a comuni contermini, ed a sua volta riceverne da questi ove sia economico, l'esercizio di funzioni, di personale, di attrezzature degli enti interessati, per un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti fra gli enti, le modalità di organizzazione ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Titolo VII

FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 46

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle

consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 47

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per 5 anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dalla Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo

degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 48

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da un altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 49

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di

razionalità economica.

2. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal segretario comunale e dal direttore generale in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalità complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi. All'estensione dell'area e dell'ambito temporaneo di fruizione da parte dei cittadini, delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

4. La responsabilità dei dipendenti è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

5. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 50

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso apposito regolamento comunale stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questo, il direttore, se nominato e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, i compiti di attuare, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo, con le modalità più operative per la gestione amministrativa, tecnica e contabile, e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento di organizzazione individua:

- forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale,
- forme per l'esercizio di controllo di gestione,
- aree in cui si possono nominare i responsabili degli uffici e dei servizi che provvedono, nell'ambito delle

competenze loro assegnate, a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Spetta agli organi di governo la determinazione delle proprie dotazioni organiche.

Art. 51

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse ed attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 52

Incarichi esterni

1. Il Sindaco nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e della legge, può:

- provvedere all'assunzione al di fuori della dotazione organica di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità;
- in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica o per altri gravi motivi, di assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 53

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi da individuarsi nelle figure apicali ai sensi della contrattazione collettiva.

2. Le funzioni di responsabile possono essere attribuite, essendo Comune inferiore ai 5.000 abitanti, ai compo-

nenti dell'organo esecutivo.

3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi a costruire;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze di competenza;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

6. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli

atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 55

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

- a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
 - b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; l'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.
2. I dirigenti promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'Ente.
3. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giuridiche o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui sopra.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Modifiche dello statuto

- 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
- 4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 57

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 58

Entrata in vigore

- 1. Il presente statuto:
 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni

consecutivi;

- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Mondovì (Cuneo)

Modifiche allo Statuto Comunale approvate con Deliberazione C.C. 24/05/2010 n. 26.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, a cui è garantita la partecipazione di tutti i gruppi; esse assumono le proprie determinazioni mediante voto plurimo rappresentativo del numero dei Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme per la costituzione ed il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed aziende dipendenti. Possono altresì avvalersi, secondo criteri previsti dal regolamento, di esperti esterni che partecipano alle sedute senza diritto di voto, e proporre al Consiglio comunale consultazioni pubbliche.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. Il regolamento indica le materie nelle quali il parere delle commissioni è obbligatorio.

Art. 26

Doveri del Consigliere - Decadenza –

Divieti di incarichi e consulenze

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.

2. Il Consigliere che non sia presente alla discussione di almeno la metà, arrotondata per eccesso, degli argomenti posti all'o.d.g. dell'atto di convocazione del Consiglio e delle commissioni non avrà diritto a percepire il gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. L.vo 267/2000.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto la sua assenza dalla seduta di Consiglio. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute

nell'anno senza giustificato motivo, dà inizio al procedimento per la dichiarazione della sua decadenza dal Consigliere. A tal fine, il Presidente del Consiglio comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 invitandolo a far pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso, eventuali giustificazioni scritte. Trascorso quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta di decadenza e delibera al riguardo tenuto conto delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Copia di detta deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Mondovì presso il quale gli saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.

5. Il Consigliere non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

Art. 28

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, devono essere presentate personalmente, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del consiglio, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo; non si fa luogo a surrogazione qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del D.L.vo 267/2000.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41

Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed il legale rappresentante del Comune.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:

- a) nomina e revoca gli Assessori;
- b) convoca e presiede la Giunta comunale, fissando l'ordine del giorno delle adunanze;
- c) al fine di attuare il programma di governo dell'ente, assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

- e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- g) nomina i componenti esperti delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
- h) sceglie i componenti esperti delle commissioni di appalto-concorso e di gara in genere in caso di inadempienza dei soggetti competenti a proporre le rose di candidati;
- i) indice i referendum comunali;
- j) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- k) autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie, qualunque sia la magistratura adita ed il grado di giudizio;
- l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. L.vo 267/2000;
- n) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
- o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio del Comune, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
- p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 43

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

2. Inoltre, al fine di agevolare e rendere consapevole la presenza dei cittadini ai lavori del Consiglio comunale, il Sindaco cura che l'ordine del giorno di ogni seduta sia inviato ai periodici cittadini a più larga diffusione ed alle associazioni ed agli Enti che ne facciano richiesta scritta.

3. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per

la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte dei regolamenti comunali.

Art. 51

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo soltanto su materie e atti di esclusiva competenza dell'Ente e aventi rilevanza per l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 49, 3° comma, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, non inferiore ad un dodicesimo dell'intero corpo elettorale.

3. La raccolta delle firme per la proposta di referendum deve essere effettuata con le modalità previste dalla legge che disciplina i referendum nazionali.

4. Sull'ammissibilità del referendum, sulla regolarità di presentazione, sulla chiarezza del quesito referendario deciderà, entro novanta giorni dal deposito della relativa richiesta, il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito il parere obbligatorio di un'apposita commissione formata da tre esperti di diritto amministrativo da nominarsi dal Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa, con le modalità stabilite dal regolamento. A detta commissione dovrà essere sollecitamente notificato, a cura del Sindaco, l'avvenuto deposito della richiesta di referendum consultivo e, nel termine perentorio di 45 giorni da tale notifica, essa dovrà esprimere il proprio parere. In difetto, il Consiglio comunale assumerà comunque le proprie determinazioni entro il termine di cui al primo capoverso del presente comma.

5. La proposta di referendum giudicata inammissibile dal Consiglio comunale non può essere ripresentata, anche in diversa forma, ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento che ne ha dichiarato l'inammissibilità.

6. La consultazione segue le procedure operative e sostanziali dei referendum nazionali, che si intendono totalmente richiamate nel presente Statuto, con le eventuali integrazioni espresse nella deliberazione del Consiglio comunale che la indice.

7. Il referendum è nullo se non si verifica la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

8. Il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni, direttamente o delegando tale incombenza ad apposita commissione designata ai sensi dell'art. 22, esamina i risultati del referendum decidendo anche su eventuali ricorsi, che possono essere presentati entro dodici giorni dall'avvenuta consultazione.

9. Nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza di voti espressi, il Consiglio comunale proclama l'esito favorevole della consultazione e dichiara chiuso il procedimento.

10. Avverso la deliberazione di cui al comma prece-

dente è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo per vizi di legittimità attinenti alla deliberazione stessa e/o alla regolarità delle operazioni di consultazione.

11. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

12. Non possono essere indetti referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi all'elezione dello stesso.

Capo IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 54

Istituzione, attribuzioni

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia

2. Il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico territoriale.

4. Il difensore civico territoriale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa con la questione trattata.

5. La convenzione disciplina i rapporti con gli organi comunali e le modalità e procedure d'intervento

Art. 55

Nomina

abrogato

Art. 56

Requisiti

abrogato

Art. 57

Durata in carica, decadenza e revoca

abrogato

Art. 58

Sede, dotazione organica, indennità

Abrogato

Art. 59

Rapporti con gli organi comunali

Abrogato

Art. 60

Modalità e procedure d'intervento

Abrogato

Art. 64

Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per l'individuazione del Vicesegretario fermo restando il possesso dei titoli di studio per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 71

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, intervento o programma di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma; ciò al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo 267/2000.

Art. 74

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni il Comune può costituire un consorzio con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende di cui all'articolo 114 del D.L.vo 267/2000 in quanto compatibili.

2. A tal fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi del precedente art. 69, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione e lo statuto devono, quanto al loro contenuto obbligatorio, conformarsi al disposto dell'art. 31 del D.L.vo 267/2000.

Art. 75

Partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire o aderire a società a prevalente capitale pubblico, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo ed interesse rispetto alle funzioni ed attribuzioni proprie del Comune.

2. Il provvedimento del Consiglio comunale è corredato da una idonea relazione tecnico-finanziaria redatta, di norma, da un professionista di provata competenza nel campo specifico.

3. Il Comune non deve costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ad eccezione di quelle che producono servizi di interesse generale.

Art. 81

Programmazione dei lavori pubblici

1. Nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla legge il Comune predispone ed approva un programma triennale di lavori pubblici, aggiornandolo annualmente, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo - Ponzzone (Alessandria)

Statuto (Approvato con Deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 7 del 20.05.2010).

PREAMBOLO

La Comunità Montana, stretta tra aspri monti e dolci col-

line sormontate da torri e castelli, con paesaggi di poetica bellezza, segnata da suggestivi itinerari che, intrecciandosi tra valli e corsi d'acqua, esaltano la funzione dei borghi e delle loro genti come presidio del territorio e difesa delle identità culturali, è area di antica fisionomia. Naturalmente incline alla socialità e all'accoglienza, fiera delle sue tradizioni, aperta allo sviluppo sostenibile, attenta alla qualità del territorio e dei suoi prodotti, agli impulsi delle diverse culture, è area promotrice dei valori di libertà e di indipendenza, in fecondo rapporto con forti istanze solidali e partecipative. Ricordando le sue tradizioni, la sua cultura, la sua lunga ed intensa storia, che ne ha formato l'identità come luogo di incontri positivi, e richiamando i valori dell'antifascismo e della resistenza, della pace, della solidarietà e della sussidiarietà, il Consiglio della Comunità Montana approva il seguente

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Natura giuridica

1. La Comunità Montana "Appennino Aleramico Oberengo" è ente locale costituito tra i Comuni di Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Fraconalto, Grogna, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzzone, Prasco, Spigno Monferrato, Tagliolo Monferrato, Terzo, Visone, Voltaggio, appartenenti alla zona omogenea "Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno".

2. La Comunità Montana è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

3. La Comunità Montana è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

4. La Comunità Montana è unione di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del D.lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

5. La Comunità Montana è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di

abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2

Finalità

La Comunità Montana:

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente, attraverso il miglioramento e l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione, particolarmente attraverso l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno alle iniziative economico – sociali, pubbliche e private;

- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;

- promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali;

- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio;

- oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché gli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, la Comunità Montana – "Agenzia di Sviluppo del Territorio" – attua gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali insiti nei territori montani, in modo da assicurare "pari opportunità" alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale;

- riconosce il Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini. L'acqua costituisce un bene comune, essenziale ed insostituibile per la vita di ogni essere vivente, un diritto inviolabile, universale, inalienabile ed indivisibile dell'uomo, che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3

Strumenti

La Comunità Montana realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dalla L.R. n. 16 del 1999 e s.m.i.;

b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della L.R. n. 16 del 1999 e s.m.i., ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità Montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali.

Art. 4

Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità Montana svolge i servizi e le funzioni di seguito elencati, anche congiuntamente ad altre Comunità Montane:

a) Energia. La Comunità Montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente.

b) Patrimonio forestale. La Comunità Montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professione delle imprese e degli addetti forestali.

c) Valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità Montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici.

d) Artigianato artistico e tipico. La Comunità Montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale.

e) Turismo. La Comunità Montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

f) Acqua. La Comunità Montana realizza, nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa vigente, anche nei confronti della competente Autorità d'Ambito Ottimale n. 6 "Alessandrino", azioni rivolte ad un riconoscimento del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

g) Identità. La Comunità Montana promuove la cultura, la storia e le tradizioni del suo territorio.

h) Usi civici. La Comunità Montana sostiene e promuove la gestione degli stessi.

Art. 5

Sede e segni distintivi

1. La Comunità Montana "Appennino Aleramico Obertengo" ha sede legale ed operativa a Ponzone e sede amministrativa ed operativa a Bosio.

2. Gli uffici amministrativi, per l'erogazione dei servizi istituzionali ed associati, sono ubicati nelle sedi di Ponzone e Bosio.

3. Gli Organi della Comunità Montana possono riunirsi, oltre che nelle sedi di cui al comma 1, nella sede di uno dei trentuno Comuni che la compongono.

4. La Comunità Montana si dota, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

Art. 6

Albo pretorio e sito internet

1. Nelle sedi di Ponzone e di Bosio, l'Organo Esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire

l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. La Comunità Montana è dotata altresì dell'Albo Pretorio on-line, su cui debbono essere contestualmente pubblicati, per acquisire efficacia, tutti gli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, pubblicati all'albo pretorio di cui al comma 1.

4. La Comunità Montana dovrà inoltre dotarsi di un proprio sito internet nel quale saranno inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti ed alle forniture.

TITOLO II ORGANI

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Comunità Montana l'Organo Rappresentativo, denominato Consiglio, il Presidente e l'Organo Esecutivo, denominato Giunta.

2. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Art. 8

Costituzione e durata del Consiglio.

Presidente del Consiglio

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dalla Legge Regionale del Piemonte n. 16/1999 e s.m.i.

2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.

3. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio devono avvenire con votazioni separate ed essere approvate con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio ed assicura un'adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente della Comunità Montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità Montana.

8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. Il Presidente del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute di Giunta, quando sono all'ordine del giorno argomenti inerenti le materie di seguito elencate:

- a) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Dotazione Organica;
- b) Definizione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani operativi annuali, dei piani di indirizzo e di settore e dei progetti speciali integrati;
- c) Elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e dei documenti ad esso allegati;
- d) Definizione di atti generali di indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) Relazioni e raccomandazioni presentate dalle commissioni consiliari.

10. Il Presidente del Consiglio può inoltre essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta in occasione della trattazione di argomenti diversi da quelli indicati al precedente comma 9, senza diritto di voto.

Art. 9

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità Montana.

2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore, i progetti speciali integrati;
- c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate da altri Enti;
- d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
- e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- g) i conti consuntivi;
- h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
- n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del-

la Giunta o dei funzionari;

- o) gli indirizzi per la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;
- p) la nomina dei revisori contabili;
- q) l'affidamento del servizio di tesoreria;
- r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 10

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'articolo 13 nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
- b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
- c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri;
- d) i Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio, nel proprio ambito, può costituire Commissioni permanenti con funzioni propositive e consultive, il cui numero, composizione e funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 13.

2. Le Commissioni possono invitare a partecipare alle proprie sedute membri esterni al Consiglio, con funzioni consultive, nel rispetto dei principi stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 13.

3. I Presidenti delle Commissioni sono eletti in seno alle stesse indipendentemente dalla loro appartenenza a gruppi di maggioranza o di minoranza.

4. Il Consiglio può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, deve essere indicato il termine entro il quale la Commissio-

ne deve concludere i propri lavori.

5. La Commissione, in ordine all'oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l'argomento affidatole e siano contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tale decisione.

6. Scaduto il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 4, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.

7. Non possono far parte della Commissione gli Assessori, ma se invitati ai lavori, hanno il dovere di parteciparvi.

8. Le Commissioni permanenti e temporanee, nella seduta di insediamento, nominano un Presidente ed un Vicepresidente.

9. La stesura dei verbali delle sedute di Commissione avverrà a cura del Segretario della Comunità Montana o di un dipendente dell'Ente suo delegato.

10. I Presidenti di commissione relazionano periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività delle rispettive commissioni.

11. Le Commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre esse possono provvedere alla consultazione dei soggetti interessati, richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente della Comunità Montana, dei membri della Giunta, del Segretario Generale, dei funzionari, dei rappresentanti della Comunità Montana in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché dei concessionari dei servizi della Comunità Montana.

12. Le Commissioni possono presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio ed alla Giunta.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 14

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente della Comunità Montana, che la presiede, e da un massimo di quattro Assessori.

2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.

3. La composizione della Giunta assicura un'equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana, oltre che un equilibrio di genere ispirato a criteri di pari opportunità.

Art. 15

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Segretario Generale e degli incaricati delle posizioni organizzative;

g) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

h) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente della Comunità Montana è il legale rappresentante della Comunità Montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità Montana;

c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;

d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio della Comunità Montana;

e) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;

f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario verbalizzante;

g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

j) adotta, di concerto con il Segretario dell'Ente, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

k) promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

l) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

m) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

n) riceve dal Presidente del Consiglio le mozioni, le istanze; le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

o) indice i referendum deliberati dal Consiglio;

p) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge;

q) può avvalersi dei Consiglieri per particolari esigenze organizzative e per compiti specifici.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci – Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità Montana che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità Montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 18

Assemblea dei Sindaci –

Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.

2. Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto; all'Assemblea possono altresì partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori della Comunità Montana.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente, che deve essere un Sindaco, eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione palese. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scruti-

nio segreto.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Art. 19

Consulta economica, sociale ed ambientale

1. La Consulta economica, sociale ed ambientale è organismo di consultazione della Comunità Montana in materia economica e sociale nonché di partecipazione alla elaborazione delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile.

2. La Consulta è composta da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali e del terzo settore, delle associazioni turistiche e culturali e da esperti.

3. La Comunità Montana disciplina con apposito regolamento i requisiti per la partecipazione, la composizione ed il funzionamento della Consulta.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità Montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 21

Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione orga-

nica (solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente) contratti a tempo determinato in relazione ad alte specializzazioni o a funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con provvedimento del Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta avente ad oggetto l'attivazione della procedura, secondo le modalità stabilite dal regolamento organico del personale.

4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente in carica. Il trattamento economico è stabilito secondo la normativa vigente nel tempo. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui la Comunità Montana dichiara il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

6. Gli incarichi di cui al comma 5 possono essere conferiti per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferiscono, secondo le procedure indicate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22

Il Segretario Generale della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale, i cui stato giuridico, trattamento economico e competenze sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Comunità Montana.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di nomina del Segretario Generale, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni.

3. Il Segretario Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Art. 23

Attribuzioni

1. Al Segretario Generale compete l'adozione degli atti gestionali, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberativa e non espressamente attribuiti dallo statuto agli organi elettivi.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione. Partecipa, su richiesta, alle sedute delle commissioni consiliari, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, esterne allo stesso.

3. I pareri riferiti al comma 2, sono espressi in forma

scritta.

4. Se in possesso dei requisiti di legge, può rogare i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

5. Il Segretario Generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale. Sovrintende, svolgendo sostanziali verifiche, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Rappresenta l'ufficio competente per la gestione del personale.

6. Predisporre programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi.

7. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana.

8. Coordina l'attività tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

Art. 24

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento dell'attività amministrativa e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Assume, secondo i criteri stabiliti dall'Organo Esecutivo, le eventuali funzioni delegategli dal Segretario Generale con propria determinazione organizzativa.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 25

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità Montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 26

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità Montana, in attuazione delle disposizioni di legge, può procedere all'affidamento diretto a imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati,

dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. La Comunità Montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 27

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico – Programmi annuali operativi – Piani di settore

1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:

- risorse idriche ed energie rinnovabili;
- sviluppo turistico;
- valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
- filiera forestale.

Art. 28

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dal Consiglio tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

2. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il Regolamento dell'Istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'Istituzione, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo.

3. Il Presidente della Comunità Montana esercita la

vigilanza sull'attività dell'istituzione, tenendo informato il Consiglio della Comunità stessa.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio della Comunità Montana, delibera i bilanci annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo.

5. Il Presidente dell'Istituzione la rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l'attività con quella degli organi della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dell'Istituzione ed all'esecuzione degli atti.

6. Il Direttore cura la gestione amministrativa dell'istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto al Segretario Generale della Comunità Montana, trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati del Consiglio di Amministrazione al servizio della Comunità Montana competente per materia.

Art. 29

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Art. 30

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 31

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità Montana, come stabilito dalla vigente Legge Regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali secondo criteri di economicità e funzionalità, a vantaggio dei Comuni aderenti.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reci-

proche tra i Comuni e la Comunità Montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi di legge, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32

Principi

1. La Comunità Montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

2. A tal fine la Comunità Montana:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e) provvede alla consultazione della popolazione;
- f) prevede il referendum consultivo.

Art. 33

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità Montana pubblica periodicamente una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

2. La Comunità Montana garantisce un'adeguata informazione sull'attività amministrativa anche tramite il sito internet dell'Ente.

Art. 34

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino o consentano il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 35

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 36

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità Montana su richiesta:

- a) del Consiglio, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- b) di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
- c) di almeno la metà più uno dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
- d) almeno un decimo dei consiglieri comunali elettori.

5. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono contenute nel regolamento, da approvare entro sei mesi dall'adozione del presente Statuto.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Statuto e regolamenti

1. Le modifiche od integrazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

3. Le proposte relative a ciascun regolamento debbono essere depositate per quindici giorni presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente. Dell'avvenuto deposito sarà data informazione mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio della Comunità Montana onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte entro i successivi quindici giorni.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

Art. 38

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso, da tale data, per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità Montana, ed entra in vigore decorso tale termine.

2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, si intende abrogato lo Statuto precedente.

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - Bussoleino (Torino)

Statuto della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Natura giuridica

1. La Comunità montana Valle Susa e Val Sangone è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

2. La Comunità montana Valle Susa e Val Sangone è:

- a) Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico;
- b) Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della

legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali;

c) Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 per lo svolgimento delle funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare per assicurare il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2 - Finalità

1. La Comunità montana è titolare delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali e:

- a) promuove lo sviluppo economico del proprio territorio e il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente garantendo adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita;
- b) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) promuove la gestione in forma associata di funzioni e di servizi comunali;
- d) assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace gestione dei servizi comunali;
- e) tutela e valorizza la cultura locale.

Art. 3 - Strumenti

1. La Comunità montana realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;
- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
- c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
- d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico e partecipare a Consorzi.

Art. 4 - Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socio-economico del territorio la Comunità montana svolge o promuove funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane nei seguenti settori:

- a) energia: promuove il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e solare;
- b) patrimonio forestale: promuove la gestione economica

e sostenibile del patrimonio forestale attraverso la gestione e la multifunzionalità delle foreste, lo sviluppo delle filiere del legno, la crescita e la qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali;
 c) difesa del suolo, sistemazione idraulica e forestale e manutenzione del territorio;
 d) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico: tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;
 e) artigianato artistico e tipico, incentivato quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;
 f) turismo: garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica.
 g) industria, mediante organizzazione e sostegno delle attività industriali compatibili con il territorio.

Art. 5 - Sede e segni distintivi

1. La Comunità montana Valle Susa e Val Sangone ha sede legale a Bussoleno e sedi operative a Oulx e Giaveno. Gli organi della Comunità montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede legale.
 2. La Comunità montana si dota, con deliberazione del Consiglio, di un proprio gonfalone e un proprio stemma.

Titolo II - ORGANI

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio (organo rappresentativo), il Presidente, la Giunta (organo esecutivo).
 2. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni della Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 15 del presente Statuto.
 3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.
 4. La composizione degli organi si ispira al principio delle pari opportunità.

Art. 7 - Costituzione e durata del Consiglio.

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15, 15 bis, 15 ter, 15 sexies e 15 septies della legge regionale n. 16 del 1999.
 2. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane.
 3. Il Presidente può delegare a consiglieri della Comunità montana l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità montana.
 2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:
 a) la convalida degli eletti;
 b) lo Statuto e i regolamenti dell'Ente;

c) lo stemma e il gonfalone della Comunità montana;
 d) la nomina delle Commissioni consiliari;
 e) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani d'indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
 f) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
 g) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o a essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
 h) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 i) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 j) i conti consuntivi;
 k) la contrazione di mutui non previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 l) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 m) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 n) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 o) la determinazione del contributo ordinario da corrispondere annualmente da parte dei Comuni di appartenenza;
 p) la costituzione di aziende speciali e istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
 q) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
 r) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuthe;
 s) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
 t) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende e istituzioni;
 u) la nomina del revisore contabile;
 v) l'affidamento del servizio di tesoreria;
 w) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.
 2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interroga-

zioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 10 - Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i Gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei Gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 11 nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutti i Consiglieri appartengono a un Gruppo, che è rappresentato da un Capogruppo;

b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;

c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del Gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri Gruppi.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento e le sue eventuali modificazioni con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

Art. 12 - Composizione della Giunta

1. La costituzione e la durata della Giunta sono disciplinate dagli artt. 15 quater, 15 quinques e 15 septies della legge regionale n. 16 del 1999.

2. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da 6 Assessori

3. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.

4. La composizione della Giunta deve tendere a un'equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità montana.

Art. 13 - Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulte-

riori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana;

c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;

d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della Comunità montana;

e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente rilasciate;

f) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;

g) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;

h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

k) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla propria competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e

servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

p) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;

q) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

r) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia secondo le previsioni di legge.

Art. 15 - Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d. lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenuti di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 16 - Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.

2. Il Presidente della Comunità montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.

3. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, che dura in carica sei mesi, inserito in un elenco, presentato nella prima seduta e approvato a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, che preveda la rotazione dell'incarico tra i Sindaci della Comunità montana.

4. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente con l'ordine del giorno concordato con il Presidente della Comunità montana. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci sono rimesse ad apposito regolamento adottato dal

Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea, con funzioni decisionali, limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati all'ordinario svolgimento della gestione associata di servizi comunali e prevedere Assemblee, con funzioni consultive, limitate ai rappresentanti di Comuni per aree geografiche. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono adottati con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17 - Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana indirizza la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore e agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture per il suo funzionamento.

Art. 18 - Direttore

1. La Comunità montana si dota di un Direttore che può svolgere anche le funzioni di Segretario.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente, a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartite

teglì dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica della fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, è autorizzato a rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Titolo IV - ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 19 - Servizi pubblici

1. I servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e finalità, nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 20 - Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, può procedere all'affidamento diretto dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto

idrogeologico.

Art. 21 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

5. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie: risorse idriche ed energie rinnovabili; sviluppo turistico; valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali; filiera forestale.

Art. 22 - Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" che ne costituisce parte integrante, contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza.

Art. 23 - Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e dei privati interessati alla promozione della zona montana.

Art. 24 - Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.

267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni che hanno conferito la delega.

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25 - Principi

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

Art. 26 - Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana garantisce l'informazione alla popolazione al fine di condividere e illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

Art. 27 - Accesso

e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.
4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.
5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati. L'esame delle stesse deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 29 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di

tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.

6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Regolamenti di attuazione

1. L'adozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione allo Statuto sarà effettuata entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto si applicano le norme dei regolamenti previgenti della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

Art. 31 – Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assoluta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede legale della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 32 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
3. Le modifiche o integrazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Alpi Acque S.p.A. - Fossano (Cuneo)

Tariffe Servizio Idrico integrato.

L'ALPI ACQUE S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, determina sui comuni del proprio bacino gestionale (Carde', Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo Di Savigliano, Moretta, Murello, Piozzo, Rifreddo, Salmour, Saluzzo, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Ruffia, Trinità, Torre San Giorgio, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco) le tariffe su base annuale (secondo il criterio dei consumi pro-die) di seguito riportate, valide a partire dal 01/01/2010:

- Quota fissa per unità immobiliare acquedotto Euro 13,44/cad
- Quota fissa per unità immobiliare fognatura Euro

2,88/cad

- Quota fissa per unità immobiliare depurazione Euro

7,68/cad

- Tariffa per il servizio fognatura Euro 0,10316/mc
- Tariffa per il servizio depurazione Euro 0,30342/mc
- 8% del gettito tariffario da destinare alle Comunità

Montane

- 1,5% del gettito tariffario da destinare alla copertura spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese

Il consumo idrico attribuito agli insediamenti scaricanti acque reflue in zone prive di servizio acquedotto è quello riportato all'allegato 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (a norma del Disciplinare Tecnico Gestionale approvato con Delibere della Conferenza degli Enti locali partecipanti all'AATO/4 n. 1 e 2 del 7/08/2006 e n. 5 del 28/12/2006) deliberato dal Consiglio di Amministrazione Alpi Acque S.p.A. in data 23/12/2008.

Comune di CARDE'

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,35	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,45
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80	

Allevamento animali	consumo libero			€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,45	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	

Bocche antincendio		€/cad	9,29
--------------------	--	-------	------

Comune di CAVALLERLEONE

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,20	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,30
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,45
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,60	

Allevamento animali	consumo libero			€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,30	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,45
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,60
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	

Bocche antincendio		€/cad	9,29
--------------------	--	-------	------

Comune di CAVALLERMAGGIORE

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,10
- base	da	61	a	120 mc	€/mc	0,20
- 1° supero	da	121	a	180 mc	€/mc	0,35
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,60

Allevamento animali	consumo libero				€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,20
- 1° supero	da	121	a	180 mc	€/mc	0,35
- 2° supero	da	181	a	2000 mc	€/mc	0,60
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80

Bocche antincendio					€/cad	9,29
--------------------	--	--	--	--	-------	------

Comune di CERVERE

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,20
- base	da	61	a	120 mc	€/mc	0,35
- 1° supero	da	121	a	180 mc	€/mc	0,80
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80

Allevamento animali	consumo libero				€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,35
- 1° supero	da	121	a	180 mc	€/mc	0,80
- 2° supero	da	181	a	2000 mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80

Bocche antincendio					€/cad	9,29
--------------------	--	--	--	--	-------	------

Comune di FOSSANO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,15
- base	da	61	a	120 mc	€/mc	0,25
- 1° supero	da	121	a	180 mc	€/mc	0,50
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80

Allevamento animali	consumo libero				€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,25
- 1° supero	da	121	a	180 mc	€/mc	0,50
- 2° supero	da	181	a	2000 mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80

Bocche antincendio					€/cad	14,46080
--------------------	--	--	--	--	-------	----------

Comune di GENOLA

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,10
- base	da	61	a	120 mc	€/mc	0,20

- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali						€/mc	0,175
Usi diversi							
- base	fino a	120			mc	€/mc	0,20
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di MARENE

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,10
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,20
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,30
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,60
Allevamento animali						€/mc	0,175
Usi diversi							
- base	fino a	120			mc	€/mc	0,20
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,30
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,60
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di MONASTEROLO di SAVIGLIANO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,15
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,25
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,30
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali						€/mc	0,175
Usi diversi							
- base	fino a	120			mc	€/mc	0,25
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,30
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di MORETTA

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,35
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,45
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali						€/mc	0,175

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,45	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	
Bocche antincendio					€/cad	9,29	

Comune di MURELLO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,35	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,45
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80	
Allevamento animali		consumo libero			€/mc	0,175	

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,45	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	
Bocche antincendio					€/cad	9,29	

Comune di PIOZZO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,30	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,35
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80	
Allevamento animali					consumo libero	€/mc	0,175

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,35	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	
Bocche antincendio					€/cad	15.4937	

Comune di RIFREDDO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,15	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,25
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,60	
Allevamento animali		consumo libero			€/mc	0,175	

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,25	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35

- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,60
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di SALMOUR

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,30
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,35
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali						€/mc	0,175

Usi diversi

- base	fino a	120			mc	€/mc	0,35
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di SALUZZO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,20
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,30
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,40
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali						€/mc	0,175

Usi diversi

- base	fino a	120			mc	€/mc	0,30
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,40
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	18,75

Comune di SANT'ALBANO STURA

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,15
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,20
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali						€/mc	0,175

Usi diversi

- base	fino a	120			mc	€/mc	0,20
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di SAVIGLIANO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,20	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,50
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,80
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80	

Allevamento animali	consumo libero				€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,50	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,80
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	

Bocche antincendio					€/cad	7,746840
--------------------	--	--	--	--	-------	----------

Comune di SCARNAFIGI

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,35	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,45
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80	

Allevamento animali	consumo libero				€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,45	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	

Bocche antincendio					€/cad	9,29
--------------------	--	--	--	--	-------	------

Comune di RUFFIA

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,35	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,45
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80	

Allevamento animali	consumo libero				€/mc	0,175
---------------------	----------------	--	--	--	------	-------

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,45	
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,55
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80	

Bocche antincendio					€/cad	9,29
--------------------	--	--	--	--	-------	------

Comune di TRINITA'

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,30	
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,40

- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,50
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali	consumo libero					€/mc	0,175
Usi diversi							
- base	fino a	120			mc	€/mc	0,40
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,50
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di TORRE SAN GIORGIO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,35
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,40
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,65
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali	consumo libero					€/mc	0,175
Usi diversi							
- base	fino a	120			mc	€/mc	0,40
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,65
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	9,29

Comune di VERZUOLO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,15
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,30
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali	consumo libero					€/mc	0,175
Usi diversi							
- base	fino a	120			mc	€/mc	0,30
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,35
- 2° supero	da	181	a	2000	mc	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000			mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio						€/cad	12,91142

Comune di VILLAFALLETTO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60			mc	€/mc	0,45
- base	da	61	a	120	mc	€/mc	0,55
- 1° supero	da	121	a	180	mc	€/mc	0,75
- 2° supero	oltre	180			mc	€/mc	0,80
Allevamento animali	consumo libero					€/mc	0,175

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,55
- 1° supero	da	121	a	180	€/mc	0,75
- 2° supero	da	181	a	2000	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio					€/cad	9,29

Comune di VILLANOVA SOLARO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,25
- base	da	61	a	120	€/mc	0,35
- 1° supero	da	121	a	180	€/mc	0,60
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80
Allevamento animali					€/mc	0,175

consumo libero

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,35
- 1° supero	da	121	a	180	€/mc	0,60
- 2° supero	da	181	a	2000	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio					€/cad	9,29

Comune di VOTTIGNASCO

Uso domestico

- agevolata	fino a	60		mc	€/mc	0,40
- base	da	61	a	120	€/mc	0,50
- 1° supero	da	121	a	180	€/mc	0,70
- 2° supero	oltre	180		mc	€/mc	0,80
Allevamento animali					€/mc	0,175

consumo libero

Usi diversi

- base	fino a	120		mc	€/mc	0,50
- 1° supero	da	121	a	180	€/mc	0,70
- 2° supero	da	181	a	2000	€/mc	0,80
- 3° supero	oltre	2000		mc	€/mc	0,80
Bocche antincendio					€/cad	9,29

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Il paesaggio ordito

Percorso espositivo realizzato su iniziativa della Regione Piemonte nell'ambito del programma di censimento dei Giardini storici regionali.

Organizzato in collaborazione con Parco Burcina "F. Piacenza" e l'Agenzia Turistica Locale del Biellese, il percorso oltre ad approfondire gli aspetti socio-culturali caratterizzanti la storia dell'arte dei giardini biellesi, offre un'accurata descrizione dei loro elementi artistici, architettonici e botanici.

Nell'immagine Villa Era di Vigliano Biellese.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.